REGOLAMENTO (CEE) N. 687/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 1728/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92 della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie in taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1695/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92 [4];

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [6], ha fissato, in particolare, le modalità di applicazione dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3570/92 [8], ha previsto modalità complementari o derogative specifiche per il settore dei cereali;

considerando che, per tener conto della prassi commerciale specifica del settore dei cereali, il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione [9], modificato dal regolamento (CEE) n. 210/93 [10], ha previsto modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1695/92;

considerando che tra le disposizioni complementari istituite dal regolamento (CEE) n. 1728/92 è stato previsto un termine per la presentazione delle domande di titoli, corrispondente ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che tale termine è insufficiente; che occorre pertanto adeguarlo; che occorre a tal fine modificare il regolamento (CEE) n. 1728/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1728/92, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi dieci giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili soltanto se:

a) non superano il quantitativo massimo disponibile al momento della presentazione della domanda;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 25 ecu/t. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.
(2) GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.
(3) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 1.
(4) GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.
(5) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
(6) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
(7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.
(8) GU n. L 362 dell'11. 12. 1992, pag. 51.
(9) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.
(10) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 20.